

<p>Tel./Fax 0909224511 C.F.: 82001980836</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;"><b>Istituto di Istruzione Superiore</b> <b>"G.B. Impallomeni"</b> <b>Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate</b></p> <p style="text-align: center;">Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME) Cod. MEIS00200X - MEPC002017 - MEPS00201A</p>	<p><a href="http://www.iisimpallomeni.edu.it">www.iisimpallomeni.edu.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@istruzione.it">meis00200x@istruzione.it</a></p> <p><a href="mailto:meis00200x@pec.istruzione.it">meis00200x@pec.istruzione.it</a></p>
--	---	---

CIRCOLARE N. 98

Agli Studenti e alle loro Famiglie  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito  
All'Albo

**Oggetto:** *Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del c.d. "Decreto Caivano". Monitoraggio per la prevenzione e il contrasto della Dispersione scolastica o della frequenza irregolare. Valutazione delle giustificazioni delle assenze nota USR Sicilia Prot. n. 45543 del 12/9/2025.*

Con la presente si comunica che la legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, si riportano le casistiche più ricorrenti ed i relativi compiti in capo alle Istituzioni Scolastiche.

### **Elusione dell'obbligo di Istruzione**

Situazione dell'alunno soggetto all'obbligo di istruzione che risulta assente per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o per la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

### **Adempimenti in caso di elusione dell'obbligo di Istruzione**

Il Dirigente scolastico verifica la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto, segnala le assenze al Responsabile per l'adempimento dell'Obbligo di Istruzione (r.o.d.i.). Nel caso in cui lo Studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Se entro una settimana dall'ammonizione non si ottiene alcun risultato, il Sindaco procede alla denuncia alla Procura della Repubblica. Si precisa che la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per assenze ingiustificate del minore tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, se segnalato dal Sindaco alla Procura della Repubblica, è punito con la reclusione fino a un anno.

### **Frequenza irregolare**

Situazione dell'alunno soggetto all'obbligo di istruzione che risulta assente per più di **sette giorni** al mese anche non consecutivi senza giustificati motivi.

In caso di frequenza irregolare degli alunni in obbligo di istruzione, ai fini della messa in opera di adeguati interventi di prevenzione, la procedura da attivare prevede che il Dirigente Scolastico effettui apposita

comunicazione all'Osservatorio di Area sulla dispersione (a cui fanno capo gli OPT, operatori psicopedagogici territoriali), contattando, in sinergia con quest'ultimo, la famiglia per promuovere e facilitare il rientro a scuola e facendo predisporre ai docenti idonei interventi educativi.

### **Adempimenti in caso di frequenza irregolare**

I Docenti del C.d.C. avranno cura di monitorare le assenze mensili individuando gli alunni assenti per più di 7 gg. al mese, anche non consecutivi, ponendo particolare attenzione alla motivazione delle assenze (assenze ingiustificate o assenze per malattia o situazioni particolari a conoscenza del C.d.C.). Nel caso in cui le assenze non siano giustificate, il Coordinatore dovrà immediatamente contattare e/o convocare la famiglia. Se anche nei primi giorni del mese, i docenti della classe ravvisano casi di alunni con un cospicuo numero di assenze, attivano immediatamente le procedure di cui sopra segnalando contestualmente la situazione sempre alla referente per il contrasto alla dispersione, Prof.ssa Gladys Manna. Inoltre, il Docente Coordinatore di Classe, è invitato a compilare un questionario mensile, al fine di monitorare, prevenire e contrastare la Dispersione scolastica o la frequenza irregolare.

### **Valutazione delle giustificazioni delle assenze**

Con la nota **USR Sicilia Prot. n. 45543 del 12/9/2025**, vengono fornite **indicazioni relative alla corretta valutazione delle giustificazioni delle assenze da parte delle scuole**. Relativamente alle assenze per motivi di salute, si riporta quanto esplicitato e precisato nella sopra citata nota dell'USR Sicilia:

**“Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non saranno quindi ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.”**

**È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo. Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati.** Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.”

**I genitori, da parte loro, sono tenuti a controllare costantemente le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente e nelle modalità su specificate.**

Per quanto non contemplato nella presente, si rimanda ad una lettura integrale della sopra citata **Legge n. 159/2023, di conversione del c.d. “Decreto Caivano”** e della **nota USR Sicilia Prot. n. 45543 del 12/9/2025**.

Inoltre, si ricorda che, per gli studenti della scuola secondaria di II grado, la normativa oltre all'obbligo scolastico e all'obbligo formativo (fino al compimento del 18° anno di età) prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale complessivo di tutte le discipline, senza la quale lo studente non può essere ammesso alla classe successiva o all'esame di maturità.

Il numero di assenze massimo consentito è pari a:

LICEO CLASSICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	1023	767	256	
IV	1023	767	256	
V	1023	767	256	

LICEO SCIENTIFICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	990	743	247	
IV	990	743	247	
V	990	743	247	

LICEO LINGUISTICO	Monte ore annuo	Presenze (75%)	Assenze consentite (25%)	Deroghe assenze vedi elenco
I	891	668	223	
II	891	668	223	
III	990	743	247	
IV	990	743	247	
V	990	743	247	

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze *documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*".

Di seguito le deroghe deliberate dagli OO.CC.:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico, per assenze superiori ai 10 giorni. Le giustificazioni delle assenze dovute a motivi di salute, prolungatesi per più di 10 giorni, dovranno essere accompagnate da certificato medico attestante l'avvenuta guarigione e la possibilità di riprendere la frequenza alle lezioni. Tale obbligo assume particolare rilevanza in caso di malattie infettive e/o parassitarie. Il certificato deve essere consegnato entro tre giorni dal rientro dell'alunno (Legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 collegato al D.D.L. n. 476/2019).
- terapie e/o cure programmate;
- ricoveri ospedalieri, anche in DH;
- visite specialistiche non differibili e/o cure per gravi patologie; donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione ad attività artistiche di valenza provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- iscrizione Conservatorio di musica e regolare frequenza;
- partecipazione a test per l'accesso alle Facoltà universitarie (solo il giorno del test e/o eventuale giorno di viaggio se la sede non è raggiungibile in giornata.)
- partecipazione a prove, concorsi ed esami vari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni linguistiche, i campionati ecc. (solo il giorno del test e/o eventuale giorno di viaggio se la sede non è raggiungibile in giornata.)

**-Disagio comprovato e documentato, da provvedimento del Tribunale dei minori, con presa in carico dei Servizi sociali;**

Si precisa che:

- a) tutte le assenze, anche quelle con deroga, sono considerate nel calcolo totale;
- b) solo le assenze che rientrano nelle deroghe espressamente indicate sul P.T.O.F. non vengono calcolate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

NOTA BENE: il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame finale di maturità. Sono computate come ore di assenza:

- o Le entrate alla seconda ora di lezione o successive (Salvo casi autorizzati dal DS per esonero dall'IRC e/o terapie presso centri medici, o eventuale riduzione oraria per situazioni particolari).
- o Le uscite anticipate (Salvo casi autorizzati dal DS per esonero dall'IRC e/o terapie presso centri medici, o eventuale riduzione oraria per situazioni particolari);
- o L'assenza dalle lezioni per malattia;
- o Le sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica;
- o La non frequenza alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni, ecc.

Tutte le assenze oggetto di deroga devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate al rientro dell'alunno/a mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti. Le assenze per gravi motivi di salute devono essere documentate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche. Resta inteso che la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi costituisce **elusione dell'obbligo di istruzione**.

\* \* \* \* \*

I genitori hanno la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli accedendo al Registro Elettronico.

Tutti i docenti sono tenuti ad una attenta, corretta e puntuale registrazione delle presenze e assenze degli studenti nel registro elettronico della classe, che costituisce a tutti gli effetti il documento ufficiale della classe.

I docenti coordinatori di classe, al fine di assolvere all'obbligo di vigilare sulla regolare frequenza degli studenti in obbligo scolastico, verifichino puntualmente il numero delle ore/giorni di assenza degli studenti delle proprie classi e, in caso di assenze pari o superiori a 15 giorni nell'arco dei tre mesi, lo segnalino alla famiglia a mezzo fonogramma.

Al fine di vigilare efficacemente sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, si confida nella piena ed efficace collaborazione di tutta la comunità scolastica.

**Si richiede ai Docenti la presa visione della presente comunicazione nella bacheca del registro elettronico.**

Confidando nella consueta collaborazione di tutte le componenti, l'occasione è gradita per porgere Distinti saluti.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Francesca Currò

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate